

Special Assist

Fiscal
Assist
2019



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE
DECRETO LEGGE 30/4/19, N. 34
“MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI
SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI”
(G.U. N. 100 DEL 30/4/19)
ENTRATA IN VIGORE: 1/5/19

Super ammortamento – nuova finestra temporale per agevolare gli investimenti in beni strumentali nuovi Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dall'1/4/19 al 31/12/19, ovvero entro il 30/6/20, a condizione che entro il 31/12/19 l'ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi che eccede il limite di € 2.500.000. Sono esclusi dall'agevolazione, che riguarda sia imprese e che esercenti arti e professioni: • veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, del Tuir; • investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/88, prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; • gli investimenti in fabbricati e costruzioni; • gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 alla legge n. 208/2015.	Art. 1
Mini-Ires – cambia l'agevolazione appena introdotta con la legge di bilancio 2019 Diventa più snella la cd. mini – Ires. L'agevolazione non è più legata agli investimenti in nuovi beni strumentali e incrementi di occupazione ma prevede una riduzione dell'Ires applicabile al reddito d'impresa dichiarato fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto. L'aliquota ridotta Ires è, dunque, correlata al solo reimpiego degli utili, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno della società. La riduzione dell'aliquota prevista a regime dal 2022 è di 3,5 punti percentuali. Sono previste riduzioni minori per gli anni dal 2019 al 2021: • 2019 – 1,5 punti percentuali; • 2020 – 2,5 punti percentuali; • 2021 – 3 punti percentuali. L'agevolazione si applica anche ai fini Irpef, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.	Art. 2
Riserve di utili non disponibili - sono le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile, ossia riserve diverse da quelle derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/18 e accantonati a riserva. Il limite dell'incremento di patrimonio netto - È la differenza tra:	

Special Assist

- PN risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza il risultato d'esercizio (positivo o negativo che sia), al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti, e
- PN risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31/12/18, senza il risultato del medesimo esercizio (positivo o negativo che sia).

Utili non utilizzati - gli utili accantonati a riserva che eccedono il reddito complessivo netto dichiarato possono essere **riportati** e computati in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo. Anche l'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di PN è agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

Società in consolidato - l'importo su cui si applica l'agevolazione, determinato da ciascun soggetto che partecipa al consolidato, è **utilizzato dalla società controllante** ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Società in trasparenza fiscale (art. 115 Tuir) - l'importo su cui si applica l'agevolazione determinato dalla società partecipata è **attribuito a ciascun socio** in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Rapporto con altre agevolazioni - l'agevolazione non preclude l'accesso ad altri benefici. Fanno eccezione quelli che prevedono **regimi forfetari** di determinazione del reddito (es. *tonnage tax*) e la riduzione dell'aliquota Ires di cui all'art. 6 del DPR n. 601/1973.

Disposizioni attuative - le disposizioni attuative saranno individuate da un D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze.

Più IMU deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo

Dal 2022 sarà del **70%** la percentuale di IMU relativa agli immobili strumentali deducibile dal reddito d'impresa e di esercenti arti e professioni.

Nel frattempo, sono applicabili le seguenti percentuali di deducibilità:

- **50% per il 2019;**
- **60% per il 2020 e 2021.**

Art. 3

Patent box – autodeterminazione del reddito agevolato

Chi opta per il cd. Patent box può scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 prevista per la stipula degli accordi finalizzati alla determinazione del reddito agevolabile, di **determinare e dichiarare autonomamente il reddito agevolabile** in dichiarazione dei redditi.

Scegliendo tale soluzione la variazione in diminuzione deve essere **ripartita in 3 quote** annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Irap relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione e in quelle relative ai 2 periodi d'imposta successivi.

Art. 4

Nessuna sanzione se l'Agenzia rettifica il reddito agevolato - in caso di rettifica del reddito autodeterminato la sanzione per infedele dichiarazione non si applica se il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la **documentazione idonea a consentire il riscontro** della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

Chi ha già attivato il ruling - può scegliere di autodeterminare il reddito agevolabile anche chi ha già attivato la procedura di ruling, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo e **previa comunicazione** all'Agenzia delle entrate della volontà di rinuncia alla procedura.

Per coloro che hanno esercitato l'opzione in pendenza di ruling, l'agevolazione consiste nella somma delle variazioni in diminuzione correlate ai periodi di imposta compresi fra la data di presentazione dell'istanza di accordo e l'esercizio dell'opzione. Tale somma deve essere ripartita in 3 quote di pari importo da indicare nella

3

Special Assist

dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione e in quelle relative ai 2 periodi d'imposta successivi.

Dichiarazione integrativa per evitare le sanzioni - chi intende accedere al regime agevolativo può evitare le sanzioni previste in caso di rettifica (**nel caso in cui manchi la documentazione prescritta**) presentando una dichiarazione integrativa, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione (semprech  la dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attivit  di controllo).

Provvedimento attuativo – un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate individuer  le disposizioni attuative della nuova modalit  di dichiarazione del reddito agevolato e **i documenti da compilare e conservare** con cui il contribuente potr  documentare i criteri di determinazione del reddito agevolato.

Chi non   obbligato al ruling - resta ferma l'ordinaria modalit  di fruizione del beneficio per i soggetti per i quali non ricorre l'obbligo della procedura prevista per la stipula degli accordi finalizzati alla determinazione del reddito agevolabile.

Impatriati e rientro dei cervelli: modifiche

Modificati i regimi degli impatriati di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 e del rientro dei cervelli di cui all'art. 44 del d.l. n. 78 del 2010.

Art. 5

Impatriati	Rientro dei cervelli
Per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto: • aumenta dal 50 al 70% la riduzione dell'imponibile; • si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore; • si estende il regime di favore anche alle persone fisiche che avviano un'attivit� d'impresa a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2019; • s'introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unit� immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).	Per i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19: • si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale; • si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unit� immobiliare di tipo residenziale in Italia). Possono accedere ai benefici fiscali di cui all'art. i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19 purch� abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. Ai docenti e ricercatori non iscritti all'AIRE e gi� rientrati in Italia entro il 31/12/19 si applicano le disposizioni dell'art. 44 nel testo vigente al 31/12/18, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Non pu� farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonch� con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili.

Regime forfettario e regime dell'imposta sostitutiva del 20% – obbligo di effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati

A decorrere dall'1/1/19   introdotto l'obbligo per i soggetti che applicano il regime

Art. 6

Special Assist

forfettario e che si avvalgono di dipendenti/collaboratori, di effettuare le ritenute sui relativi redditi. L'ammontare complessivo delle ritenute sulle somme già corrisposte al dipendente/collaboratore prima dell'1/5/19, deve essere trattenuto dal datore di lavoro/forfettario, a valere sulle retribuzioni corrisposte al dipendente/collaboratore a partire dal 3° mese successivo all'1/5/19, in 3 rate mensili di uguale importo, e versato nei termini ordinari di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 602/1973. Il medesimo obbligo di effettuare le ritenute è stato introdotto, altresì, per i soggetti che applicheranno, a partire dal 2020, l'imposta sostitutiva del 20%, di cui all'art. 1, co. 17 e ss. della legge 145/2018.	
Valorizzazione edilizia Fino al 31/12/21 è possibile accedere a un regime di tassazione agevolata, con applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 200 ciascuno, per un importo complessivo di € 600), per i trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica, anche con variazione volumetrica, e alla loro successiva vendita. Un regime sanzionatorio è previsto per il mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione.	Art. 7
Sisma bonus Estese ai comuni ricadenti nelle zone 2 e 3 classificate a rischio sismico le agevolazioni previste nel co. 1-septies del d.l. n. 63 del 2013 e consistenti nel diritto alla detrazione del 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell'85% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 96.000, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l'immobile oggetto di successiva alienazione.	Art. 8
Strumenti finanziari convertibili con particolari caratteristiche – svalutazioni e conversioni agevolate I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano strumenti finanziari con determinate caratteristiche, diversi da azioni e titoli similari, che determinano: • svalutazione del valore nominale degli strumenti, ovvero; • conversione in azioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soggetti emittenti ai fini Ires e Irap. La non concorrenza al reddito e al valore della produzione è legata alle seguenti condizioni: • la variazione di valore o la conversione degli strumenti finanziari deriva dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali; • gli strumenti finanziari sono diversi, sotto il profilo tributario, da azioni e titoli similari; • gli strumenti finanziari devono avere una serie di caratteristiche dettagliatamente indicate dalla norma. Gli adempimenti per fruire dell'agevolazione sono:	Art. 9

Special Assist

• comunicare all'amministrazione finanziaria l'emissione degli strumenti finanziari per i quali si richiede l'applicazione dell'agevolazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'emissione è avvenuta; • evidenziare separatamente nella relativa dichiarazione dei redditi Ires e Irap i maggiori o minori valori che, in applicazione dell'agevolazione, non concorrono alla determinazione dell'imponibile.	
Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico Per incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, la disposizione prevede che il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4/6/13, n. 63, accede a un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.	Art. 10
Fusioni, scissioni e conferimenti – agevolazioni fiscali per l'aggregazione delle società Per operazioni di fusione e di scissione effettuate da società di capitali dall'1/5/19 al 31/12/22, è previsto il riconoscimento fiscale gratuito del valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non superiore a € 5.000.000. Nel caso di operazioni di conferimento è previsto il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore iscritto dalla società conferitaria. Possono fruire dell'agevolazione imprese operative da almeno 2 anni che non facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, co.1, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini Ires e Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale. Decade dall'agevolazione la società risultante dall'aggregazione che nei primi 4 periodi d'imposta dall'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati. In tal caso, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza la società è tenuta a liquidare e versare l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.	Art. 11
Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino Nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino l'obbligo di fatturazione è in modalità elettronica, anziché attraverso la fattura emessa in formato cartaceo e in quattro esemplari come previsto dal D.M. 24/12/93. L'efficacia della disposizione è subordinata alla modifica del D.M. da adottare sulla base di un accordo tra i due Stati, ai sensi dell'art. 71 del D. P.R. n. 633/1972. Le specifiche tecniche relative alle modalità di fatturazione elettronica saranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.	Art. 12

Special Assist

Vendita di beni tramite piattaforme digitali I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore, la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite espresso, a scelta dello stesso soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita. L'obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il primo invio dei dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019. La norma intende avvalersi della collaborazione delle piattaforme digitali per far emergere la base imponibile IVA delle vendite a distanza che le piattaforme stesse contribuiscono a facilitare, anche per beni diversi da cellulari, tablet, computer e laptop.	Art. 13
Differita all'1/1/21 l'efficacia dell'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto legge n. 135/2018 che attribuisce, ai fini IVA, alle piattaforme digitali che facilitano determinate vendite a distanza di telefoni cellulari, tablet, computer e laptop, il ruolo di soggetti che comprano e rivendono i beni al consumatore finale in considerazione della necessità di procedere al completo recepimento della direttiva 2017/2245, che attribuisce alle piattaforme digitali il ruolo di soggetti passivi d'imposta per le vendite a distanza che esse contribuiscono a facilitare.	
Enti Associativi Assistenziali Sono compresi tra gli enti associativi di cui al co. 3 dell'art. 148 del TUIR che fruiscono del regime della "decommercializzazione" delle operazioni, le associazioni con fini assistenziali di cui all'art. 51, co. 2, lett. a) del TUIR (gli enti o le casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di regolamento aziendale).	Art. 14
Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali Gli enti territoriali possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale stabilendo l'esclusione delle sanzioni.	Art. 15
Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante Introdotta a favore dell'esercente dell'impianto di distribuzione un credito di imposta pari al 50% delle commissioni allo stesso addebitate a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di privati e imprese. Il credito di imposta spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse. In caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d'imposta, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.	Art. 16
Tempi di pagamento dell'impresa – obbligo di indicazione nel bilancio sociale Dall'esercizio 2019, le società, nel bilancio sociale sono tenute a dare conto: - dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando gli eventuali ritardi medi tra termini pattuiti e quelli effettivamente praticati, ponderando il tempo di pagamento di ciascuna transazione per il suo valore e distinguendo quelle verso grandi imprese, piccole e medie imprese e micro imprese; - delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché	Art. 22

Special Assist

delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento. In particolare, deve essere riportato il numero e il valore complessivo delle transazioni i cui tempi di pagamento abbiano ecceduto i termini massimi previsti dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002, specificando le misure che l'impresa ha adottato per rispettare i tempi.	
Operazioni di cartolarizzazione – imposta di registro, ipotecaria e catastale agevolata Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa per: • gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore della società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione; • gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa della proprietà o di diritti reali, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 5 anni dalla data di acquisto nel relativo atto; • l'acquisto da parte di soggetti che non svolgono attività d'impresa, se ricorrono le condizioni previste per fruire delle agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione principale.	Art. 23
Credito d'imposta per il contrasto all'Italian sounding Previsto un credito d'imposta per il 50% delle spese per la tutela legale dei prodotti (anche agroalimentari) colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding, ovvero l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per promuovere e commercializzare prodotti che non sono, invece, riconducibili al nostro Paese, a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri. Un D.M. dovrà stabilire le disposizioni attuative dell'agevolazione che è concessa fino ad un importo massimo annuale per beneficiario di € 30.000.	Art. 32
Erogazioni pubbliche – obbligo di trasparenza esteso anche ai soggetti non tenuti alla nota integrativa Sono tenuti agli adempimenti concernenti l'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche: • imprese, comprese quelle non tenute alla nota integrativa al bilancio (micro imprese, imprese individuali e società di persone); • associazioni, fondazioni e Onlus, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. Non sussiste l'obbligo di pubblicazione ove l'importo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario, sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato.	Art. 35
Modalità di assolvimento dell'obbligo - Queste le modalità, diverse a seconda dell'obbligo di redigere la nota integrativa: • associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali, assolvono l'obbligo mediante la pubblicazione delle informazioni entro il 30/6 di ogni anno sui propri siti internet o analoghi portali digitali; • imprese e cooperative tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio, assolvono l'obbligo mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato; • imprese e cooperative non soggette all'obbligo di predisposizione della nota integrativa assolvono l'obbligo mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale.	

Special Assist

digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, ovvero, in alternativa, ove decidano di redigere la nota integrativa al bilancio, all'interno della nota.

Termini - L'obbligo è assolto per la prima volta in sede di **approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018**. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30/6/19.

Sanzioni - **dall'1/1/20** non adempiere all'obbligo, comporterà una **sanzione pari all'1%** degli importi ricevuti con un **minimo di € 2.000**, da pagare entro 3 mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell'inosservanza degli obblighi informativi e il mancato pagamento della sanzione entro il termine previsto è sanzionato con la restituzione integrale delle somme entro i successivi 3 mesi.

Aiuti di stato e de minimis esclusi dall'obbligo - per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la **registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato** tiene luogo degli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non sussiste obbligo di redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Cooperative sociali - le cooperative sociali sono altresì tenute a pubblicare **ogni 3 mesi** nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Enti controllati dalla PA - dall'1/1/18 gli obblighi di pubblicazione si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio.